

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO
RICORSO PER L'ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Dell'Avv. Vincenzo Sparti, nato a Palermo il 9.11.1976 (C.F. SPR VCN 76S09 G273Z) ed ivi residente in Palermo, Via Montecarlo n. 6, rappresentato e difeso da sè stesso ed elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via principe di Belmonte 94,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata vincenzosparti@pec.it e il seguente recapito di fax 091324768

CONTRO

- Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-

per l'accesso

ai seguenti atti e documenti:

nonché per l'annullamento

- *del silenzio - rigetto formatosi in data 8.9.2020 sulla domanda di accesso presentata in data 9.7.2020.*

Fatto e diritto

1. In data 9.7.2020 l'odierno ricorrente riceveva dalla pec istituzionale del

Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Caltanissetta un provvedimento di archiviazione dell'esposto presentato dal ricorrente in data 13.4.2020 con cui accusava il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e la relatrice del punto all'ordine del giorno, per averlo estromesso dalla seduta di Consiglio all'atto di rendere una dichiarazione preliminare in ordine al punto in cui si sarebbe trattata la posizione del ricorrente, per il quale, in particolare, un avvocato autosospeso dell'ordine aveva fatto una segnalazione disciplinare (rivolta, in verità, nei confronti di diversi avvocati del foro).

2. Nella nota di archiviazione del CDD, si legge che *“il CDD, in data 26.6.2020, su richiesta del Presidente Avv. Gagliano, ha deliberato all'unanimità dei presenti, l'archiviazione dell'esposto presentato in data 13.4.2020 dall'Avv. Vincenzo Sparti, per manifesta infondatezza della notizia dell'illecito. Si allega l'estratto del verbale della seduta del 26.6.2020”*
3. Nell'allegato verbale si legge che *“Gli avv.ti Mirto e Immordino depositavano, entro i termini concessi, le memorie difensive, con relativi allegati.*

Ebbene, dall'esame degli atti e dei documenti allegati al fascicolo è possibile comprendere quale sia stato il reale svolgimento dei fatti rappresentati ed è altresì possibile comprendere quale sia stato il reale svolgimento dei fatti rappresentati ed è altresì possibile escludere che nella fattispecie esaminata, la condotta degli incolpati abbia integrato violazioni di carattere deontologico.”

Aderendo, con ogni evidenza, alla ricostruzione fornita dagli incolpati

nei propri scritti difensivi (con cui sarebbero anche stati prodotti documenti), il Consiglio di Disciplina giungeva ad affermare: *“E’ di tutta evidenza che il comportamento tenuto dall’Avv. Sparti, durante la seduta del 9.4.2020, non sia conforme al dettato dell’art. 3 comma 2 del regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ... Tale dovere deriva non solo dal regolamento, ma anche dalle norme deontologiche che lo stesso Avv. Sparti richiama nel proprio esposto e che impongono a ciascun avvocato di agire con lealtà, probità e decoro ed ancora che l’Avvocato chiamato a far parte delle istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, perizia ed imparzialità.”*

Il CDD, quindi, non solo archiviava l’esposto del ricorrente, ma in buona sostanza lo accusava di avere commesse delle violazioni deontologiche, per le quali, peraltro, non si comprende come mai non si sia proceduto disciplinarmente.

4. Alla luce di quanto sopra, il ricorrente con pec trasmessa il giorno stesso (9.7.2020) all’indirizzo istituzionale del CDD, faceva formale istanza di accesso agli atti chiedendo all’amministrazione *“copia di tutta la documentazione propedeutica e connessa al procedimento in oggetto ed alla sua delibera di archiviazione per manifesta infondatezza”*. Nella nota si rappresentava *“l’interesse diretto e personale nel procedimento in oggetto, in quanto da un lato, si era l’esponente del procedimento archiviato, dall’altro, veniva all’esponente contestata l’inosservanza di norme deontologiche e ciò, oltre a destare sincero stupore, imponeva di conoscere l’esatto contenuto dei documenti agli atti del procedimento cui, evidentemente,*

si era ritenuto di dare maggiore credito”.

5. L'amministrazione rimaneva inerte per oltre trenta giorni decorrenti dalla istanza di accesso.
6. Il diniego di accesso derivante *dal silenzio - rigetto formatosi in data 8.9.2020 sulla domanda di accesso presentata in data 9.7.2020* è illegittimo poiché il ricorrente ha senz'altro legittimazione attiva essendo il soggetto che formalmente aveva provveduto all'esposto successivamente archiviato, ma, soprattutto, perché il ricorrente ha un interesse diretto e personale non solo a conoscere compiutamente il fondamento documentale delle ragioni addotte dal CDD ai fini dell'archiviazione dell'esposto per manifesta infondatezza, ma, soprattutto, perché nel provvedimento di archiviazione si muovono delle accuse nei confronti del ricorrente idonee ad opacizzarne la condotta specchiaticissima, ritenendolo *apertis verbis* colpevole d'aver lui violato norme deontologiche.
7. Il ricorrente ha, pertanto, senz'altro diritto d'aver copia dei documenti prodotti dai soggetti che aveva accusato (e cioè memorie ed allegati prodotti dagli avv.ti Giovanni Imordino e Caterina Mirto), ed ogni altro atto o documento preso in esame dal CDD ai fini della delibera di archiviazione.
8. Il diniego risulta, infatti, affetto dal vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41, 42 e 113 della Costituzione, degli artt. 1, 3, 22, 23, 24 e 25 1 l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A..
9. L'art. 22 della l. n. 241 del 1990, come sostituito dalla legge n. 15 del

2005 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (comma 2). Aggiunge, che tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 (comma 3). A sua volta, l'art. 24, dopo avere enumerato nei precedenti commi i casi di esclusione, al comma 7 dispone che "*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*".

Per i suddetti motivi si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

- ai sensi dell'art. 116 c.p.a., ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 9.7.2020
- conseguentemente, ordinare al Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Caltanissetta, in persona del Presidente *pro tempore*, l'esibizione della documentazione richiesta;
- condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio.

Si allega:

1)

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso, sarà versato il contributo

unificato di € 300,00.

Palermo, 16 Ottobre 2020

Avv. Vincenzo Sparti